



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 16/02/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2094

L.R. 4 agosto 2004, n° 14 art. 11, individuazione delle aree di attività della Medicina dei Servizi.

L'Assessore Regionale alla Sanità e Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 5 e confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

La L.R. n° 14 del 04 agosto 2004, co. 1, art. 11, ha previsto che i medici addetti alla Medicina dei Servizi, titolari di incarico a tempo indeterminato, con una anzianità di cinque anni alla data del 31 dicembre 1998, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, con un rapporto orario di almeno ventiquattro ore settimanali, anche con doppio incarico compatibile, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo medico di primo livello nel Servizio Sanitario Nazionale, previo giudizio di idoneità ad espletarsi secondo le procedure di cui al DPCM 12 dicembre 1997, n° 502, nelle Aziende USL della Regione, nel limite delle dotazioni organiche di cui alla legge regionale n° 19/03 e subordinatamente all'espletamento delle procedure di mobilità previste dai regolamenti in materia di ricollocazione del personale dipendente risultato in esubero.

Il comma 2 dell'art. 11 stabilisce che ... "i Direttori Generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei....".

La stessa legge regionale ha disposto, fra l'altro, al fine del passaggio dei suddetti medici alla dipendenza, "... nel limite dei posti vacanti delle dotazioni organiche, a seguito di individuazione delle aree con provvedimento di Giunta regionale....".

In applicazione dell'art. 11, della L.R. 14/04 "Assestamento di bilancio 2004", lo schema di provvedimento in esame definisce le aree nelle quali le AA.USL possono destinare i posti vacanti o quelli di nuova istituzione per l'inquadramento, previo giudizio di idoneità, dei medici della medicina dei servizi.

Allo scopo di avviare le procedure innanzi previste, per l'inquadramento nel S.S.N. di detto personale, si ritiene di dover sottoporre alla Giunta Regionale le aree, nelle quali far transitare gli aventi titolo, che qui di seguito si elencano:

1. Organizzazione dei servizi sanitari di base.
2. Igiene e sanità pubblica.
3. Medicina territoriale e/o attività distrettuali (servizi di prevenzione e di riabilitazione).
4. Organizzazione dei servizi sanitari.

Tabella distinta per Aziende USL, numero dei medici convenzionati a tempo indeterminato, con un rapporto orario a minimo 24 ore settimanali anche con doppio incarico compatibile.

A.USL Sanitari incaricati a tempo indeterminato > 24 h Differenza > tra rapporto convenzionale e inquadramento
compatibili con altre attività della medicina generale nel S.S.N.

BA/1 1 15.600
BA/2 12 187.200
BA/3 8 124.800
BA/4 42 655.200
BA/5 10 156.000
BR/1 22 343.200
FG/1 35 546.000
FG/2 29 452.400
FG/3 33 514.800
LE/1 35 546.000
LE/2 17 265.200
TA/1 44 686.400

totali 288 a 4.492.800,00

Si precisa che, nell'anno 2005, ultimate le procedure relative al giudizio di idoneità, il numero dei medici che presumibilmente potrebbero essere inquadrati ammonta a massimo 288 (duecentottantotto) per una spesa annua pari a Euro 4.492.800,00 (quattromilioniquattrocentonovantaduemilaottocento) differenza, questa, tra il rapporto convenzionale e il definitivo inquadramento nei ruoli unici dei S.S.N.

Alla presumibile spesa riveniente dal presente provvedimento, in applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 14/04, le Aziende USL devono far fronte mediante riduzione dei costi di altra natura e comunque nei limiti della quota del Fondo Sanitario Regionale loro assegnata.

SEZIONE CONTABILE: ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio Regionale, ai sensi dell'art. 4, c. 1 della legge regionale nr. 17/99, e che alla presumibile spesa riveniente dal presente provvedimento, in applicazione della L.R. n. 14/04, le Aziende USL- devono far fronte mediante riduzione dei costi di altra natura e comunque nei limiti della quota del Fondo Sanitario Regionale loro assegnato.

Il Dirigente del Settore Sanità

Silvia Papini

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilita dall'art. 4, comma 4°, lett. a), della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alla Sanità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell' art. 11 della legge regionale 2 agosto 2004, n° 14, le seguenti aree di attività della Medicina dei Servizi, nelle quali i sanitari possono essere inquadrati:

organizzazione dei servizi sanitari di base

igiene e sanità pubblica

medicina territoriale e/o attività distrettuali (servizi di prevenzione e di riabilitazione)

organizzazione dei servizi sanitari

2. di dare mandato al Settore di procedere, con atto dirigenziale, ad indire apposito bando pubblico per il conseguimento del giudizio di idoneità, normato dal D.P.C.M. 12/12/1997 n° 502, ai fini dell'immissione nel ruolo unico del Servizio Sanitario Nazionale degli aventi titolo e nelle aree proprie della medicina dei servizi.

3. di disporre che alla presumibile spesa riveniente dal presente provvedimento, in applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 14/04, le Aziende USL devono far fronte mediante riduzione dei costi di altra natura e comunque nei limiti della quota del Fondo Sanitario Regionale loro assegnata.

4. di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
